

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI 30 AGO. 2021 PROT. SCRIPT @ N. <u>8108/RIS.</u>
--

1



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Napoli

Il Procuratore Generale della Repubblica L'Avvocato Generale della Repubblica

N. Prot.196/2019/prot.ris./S/BN

Al Signor Questore di Benevento

Al Signor Questore di Roma

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

e, p.c., al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

Oggetto: Nota prot. 0021430 del 17 agosto 2021, destinata a questa Procura Generale, a firma del signor Rosario Cilenti, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in funzione di dirigente della Squadra mobile - 3° Sezione - Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione della Questura di Benevento. Proc. n. 24130/2021 RGNR mod. 21. Delega del 7.7.2021.

Nota prot. 985/PST21 (115) del 13 luglio 2021, a firma del dr. Giuseppe Macaluso, Vice Questore della Polizia di Stato e Funzionario Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; Paradiso Attilio, nato a Casalbore (Avellino) il 18 febbraio 1951, residente in via Regina Elena 75 a Sant'Angelo a Cupolo; procedimento penale n. 424130/2021 RGNR mod. 21. *24.130/...*

Nota a firma della dr. Clara De Cecilia, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, datata al 7.7.2021, con ad oggetto: delega di indagini ex art. 370 c.p.p.; "Paradiso Attilio, nato a Casalbore in data 18.2.1951 (indagato)".

Nota a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, datata al 25 maggio 2021, di trasmissione del proc. pen. n. 1972/2021 RG mod. 21, ex art. 11 c.p.p.. Iscrizione nel registro modello 21 nei confronti di Attilio Paradiso, per il reato di cui all'art. 368 c.p., persona offesa dr. Antonio Gialanella, Avvocato Generale della Repubblica della Procura Generale di Napoli.

Testo della e-mail promanante dal dottor Sergio Pezza, magistrato in servizio presso il Tribunale di Benevento con funzioni di Presidente della Sezione penale, in data 6 maggio 2021, indirizzata al procuratore della Repubblica di Benevento, e della e-mail indirizzata al citato dottor Pezza dal detto Paradiso nella stessa data del 6 maggio 2021.

FALSO →

Illustri Signori,

con riguardo all'oggetto, si riscontrano le note ivi indicate e si manifesta il vivo sconcerto degli scriventi in merito al contenuto delle medesime due note firmate, rispettivamente, in data 17 agosto 2021, dal signor Rosario Cilenti, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in funzione di dirigente della Squadra mobile - 3° Sezione - Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione della Questura di Benevento e, in data 13 luglio 2021, dal dr. Giuseppe Macaluso, Vice Questore della Polizia di Stato e Funzionario Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Invero, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento, con la nota del pari indicata in oggetto, aveva trasmesso, in data 25 maggio 2021, il procedimento penale ivi indicato, ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, accompagnando alla detta nota la documentazione relativa all'iscrizione nel registro modello 21 nei confronti di Attilio Paradiso, per il reato di cui all'art. 368 c.p., ed individuando, come necessario, la persona offesa in quella dello scrivente dr. Antonio Gialanella, Avvocato Generale della Repubblica della Procura Generale di Napoli.

Tale iscrizione del Paradiso è stata motivata alla stregua del messaggio e-mail promanante dal dottor Sergio Pezza, magistrato in servizio presso il Tribunale di Benevento con funzioni di Presidente della Sezione penale, in data 6 maggio 2021, con la quale e-mail si era trasmessa al Procuratore della Repubblica di Benevento altra e-mail indirizzata al dottor Pezza dal citato Paradiso, nella stessa data del 6 maggio 2021, con la quale ultima e-mail si formulavano, dal medesimo Paradiso, assai singolari critiche all'operato di questo Avvocato Generale e si dava notizia di aver proposto, il Paradiso, una "querela per rifiuto di ufficio (nei confronti del) Luigi Riello" - è testuale -, il tutto con riguardo all'emissione, nei confronti del medesimo Paradiso, di provvedimenti erroneamente definiti "restrittivi".

La lettura delle due e-mail ore indicate evidenzia come il Paradiso abbia indirizzato, nei confronti di questo Procuratore Generale e di questo Avvocato Generale, quelle che il dottor Pezza definisce "una serie di accuse che vanno valutate nelle sedi opportune" e che il Procuratore della Repubblica di Benevento ha ritenuto integrassero gli estremi del reato di cui all'articolo 368 c.p., consumato dal più volte detto Paradiso, si diceva, nei confronti di questo Avvocato Generale.

In specie, la sola lettura della e-mail indirizzata dal Paradiso al dottor Pezza evidenzia, invero, il travisamento della realtà consumato dal Paradiso - pertanto indagato del reato di cui all'articolo 368 c.p. - attraverso il contenuto di tale e-mail, con riguardo ai provvedimenti emessi, in data 2 agosto 2019, da questo Avvocato Generale e, in data 2 ottobre 2019, da questo Procuratore Generale, nei confronti dello stesso Paradiso, "al fine di tutelare la sicurezza del personale operante nella struttura e della struttura stessa del Tribunale di Benevento", a seguito della nota a firma del Procuratore della Repubblica

presso il medesimo Tribunale del 29 luglio 2019 e della nota a firma del Presidente dello stesso tribunale di Benevento del 28 agosto 2019.

Tutto tale materiale documentale si allega alla presente e dallo stesso è agevole riscontrare che, come evidenziato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento in data 29 luglio 2019, con missiva diretta a questo Generale Ufficio, "... Paradiso Attilio, nato a Casalbore - AV - il 18.2.1951, residente a Sant'Angelo a Cupolo - BN - alla via Regina Elena n. 75, ... si è reso responsabile di numerosi accessi all'interno del Palazzo di giustizia (di Benevento), finalizzati a porre in atto una serie di comportamenti di protesta, anche mediante l'utilizzo di megafono, registratori, telecamere nascoste ed altri strumenti - cartellonistica di grandi dimensioni e sedia a sdraio tipo <spiaggina> - tendenti a segnalare la lentezza degli uffici giudiziari in relazione a personali vicende giudiziarie"; che "... i citati comportamenti di protesta il più delle volte vengono divulgati via web sulla piattaforma di condivisione video denominato <youtube>"; che "... solo nell'ultimo periodo, a carico del Paradiso, sono stati iscritti numerosi procedimenti per le sue condotte illecite, tra i quali: il proc. pen. n. 3326/18/21 (in ordine a condotte di cui all') art. 340 c.p., commesse in data 11.7.2019; il proc. pen. n. 3110/19/21 (in ordine a condotte di cui all') art. 650 c.p., commesse in data 29.06.2019; il proc. pen. n. 4482/18/21 per (in ordine a condotte di cui all') art. 340, art. 617 sexies, art. 595 c.p., commesse in data 23.08.2018"; che "... le condotte poste in essere da Paradiso Attilio arrecano grave danno e disturbo alla regolare attività giudiziaria"; che "... egli, sistematicamente, nei confronti del personale amministrativo, ha un atteggiamento al limite della vessazione, pretendendo di video-riprendere l'attività del personale all'interno degli uffici in occasione delle sue numerose visite, determinando, in alcune circostanze, grave turbamento delle normali attività d'ufficio"; che "... inoltre, le numerose manifestazioni di protesta, all'interno del palazzo di giustizia - piazzale antistante all'ingresso del Tribunale e della Procura della Repubblica -, determinano, frequentemente, l'intervento delle Forze di Polizia a supporto del personale preposto alla vigilanza per l'accompagnamento fuori dagli uffici giudiziari, con plateali atteggiamenti di sfida del Paradiso nei confronti delle Istituzioni"; che "... tali condotte pongono a rischio anche la sicurezza degli utenti, provocando continui interventi delle forze dell'ordine e forti frizioni con le stesse"; che "... il comportamento e l'atteggiamento (del) Paradiso risulta essere in contrasto con il regolare andamento degli uffici giudiziari e (pone) a serio rischio la sicurezza e l'incolumità degli utenti tutti dei (medesimi) uffici giudiziari".

Per effetto di tale missiva del 29 luglio 2019 a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, missiva diretta a questo Generale Ufficio, di intesa con il Presidente del Tribunale, lo stesso Procuratore ha chiesto a questo medesimo Generale Ufficio, "... di valutare l'opportunità di emettere a carico (del Paradiso) provvedimento di interdizione all'accesso al Palazzo di Giustizia di Benevento".

Alla stregua di tali richieste, questo Avvocato Generale, in data 2 agosto 2019, con nota diretta al Presidente del Tribunale di Benevento ed al Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, facendo riferimento a quanto evidenziato dal medesimo Procuratore in data 29 luglio 2019, con missiva diretta a questo Generale Ufficio ed ora ricordato, ha pregato di "... voler comunicare al personale in servizio agli accessi, alla Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Benevento, nonché alla competente

aliquota dei Carabinieri dedicata alla sicurezza delle udienze, che (il Paradiso)" avrebbe potuto "... accedere alla struttura solo se convocato dall'Autorità Giudiziaria o per altre valide motivazioni di giustizia, precisando che (lo stesso), all'atto dell'accesso, (avrebbe dovuto) essere accompagnato", posto che "... che Paradiso Attilio si (era) reso responsabile di numerosi accessi all'interno del Palazzo di Giustizia di Benevento finalizzati a porre in essere una serie di comportamenti di protesta, ... comportamenti offensivi nei confronti di persone o cose".

In data 28 agosto 2019, quindi, il Presidente del Tribunale di Benevento ha richiesto a questo Generale Ufficio di voler ancor "... meglio dettagliare i casi (nei quali) sarebbe (stato) consentito l'accesso" al Paradiso in ragione del "provvedimento già adottato" da questo Generale Ufficio.

In data 2 ottobre 2019, consequenzialmente, questo Procuratore Generale, "... in riferimento alla (suddetta) nota del Presidente del Tribunale (di Benevento) n. 2352 U del 28 agosto 2019", ha inteso precisare che, "... considerati gli atteggiamenti minacciosi e di protesta tenuti, all'interno del Palazzo di Giustizia di Benevento, dal ... Paradiso, si è provveduto ad emettere un provvedimento al fine di tutelare la sicurezza del personale operante nella struttura giudiziaria e della struttura stessa"; che lo stesso (Paradiso) potrà "... accedere alla struttura ma solo se convocato dall'Autorità Giudiziaria come teste (o) parte lesa e se debba ritirare o presentare atti per i quali è prevista la (sua) presenza fisica - sottoscrizione di atti, etc. -, prevedendo(si) l'accompagnamento (dello stesso Paradiso) da parte di addetti alle forze dell'ordine eventualmente presenti nell'edificio nell'ufficio in cui dovrà recarsi, tanto al fine di permettere la contestuale vigilanza al varco di accesso da parte del personale addetto".

A fronte di tanto, il Paradiso ha inteso variamente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, in modi in continuità con quelli che avevano già connotato le sue condotte pregresse, ora lamentando di essere stato destinatario di inesistenti "provvedimenti restrittivi", fonte di ben difficilmente configurabili "danni morali, biologici, fisiologici" e di conseguente "oltraggio alla famiglia", ora invocando non pertinenti fonti legislative al fine di ottenere copie degli atti (in tal senso, la nota diretta a questo Procuratore Generale ed al Ministro della Giustizia in data 27 agosto 2019; e le note dirette al Procuratore della Repubblica di Benevento, e da questi trasmesse a questo Procuratore Generale, in data 5 febbraio e 29 maggio 2020).

Infine, va dato atto del contenuto della citata e-mail del 6 maggio 2021, diretta dal Paradiso al Dottor Pezza, ove il medesimo Paradiso variamente si consente di accusare questo Avvocato Generale, con affermazioni di ben modesta perspicuità e del tutto incoerenti alla manifesta realtà dei fatti, di avere, con la nota del 2 agosto 2019, adottato supposti "... provvedimenti illegittimi", comportanti non si intende quale "... restrizione di libertà" del Paradiso.

Quindi, in tale e-mail, lo stesso Paradiso assume, apoditticamente ed in spregio della normazione secondaria, che questo Avvocato Generale a far tanto non avesse "titolo", e che tanto abbia fatto "senza notificare l'atto al condannato" - notifica ovviamente non

dovuta - "... e senza osservare" non si comprende quale "... iter procedimentale prescritto dal c.p.p."

A tutto ciò, il Paradiso si consente di aggiungere che questo Avvocato Generale avrebbe riportato "... false informazioni circa i comportamenti tenuti dal (medesimo) Paradiso" - laddove si sono rammentate le circostanze di fatto, in merito ai gravi contegni dello stesso Paradiso, riferite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento nella missiva del 29 luglio 2019 -.

Da ultimo, lo stesso Paradiso pretende di accusare gli scriventi di non aver illegittimamente adempiuto ad un del pari inesistente obbligo di rispondere ad istanze stragiudiziali o a diffide del medesimo Paradiso, né alla "... successiva querela per rifiuto di ufficio del Luigi Riello" (è testuale).

Tutto ciò detto, pare opportuno che gli scriventi rammentino, in questa sede, ciò che pare, naturalmente, ignorato dal Paradiso ma non del tutto messo a fuoco neppure dai suddetti Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in funzione di dirigente della Squadra mobile - 3° Sezione - Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione della Questura di Benevento e Vice Questore della Polizia di Stato e Funzionario Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: e cioè che il Procuratore Generale - e dunque l'Avvocato Generale, allorché ne ricorrano le condizioni - è autorità competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria (D.M. Int. e Giustizia del 28 ottobre 1993), oltre a quella di incentivare l'adozione dei provvedimenti da parte del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nell'esercizio di tali poteri rientra, dunque, come è evidente ed è prassi abitudinaria, l'adozione dei provvedimenti amministrativi della tipologia di quelli assunti, nel caso di specie, previa richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, interessanti il Paradiso e dinanzi citati, adottati a fronte dei gravi comportamenti posti in essere da costui e segnalati dal medesimo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento nella nota sopra detta; provvedimenti che non possono certo qualificarsi, come ovvio, quali "restrittivi" della libertà personale di chicchessia e che vedono come destinataria, in quanto preposta all'attuazione di essi, le forze dell'ordine chiamate a garantire la sicurezza degli uffici giudiziari e non certo il singolo cittadino che la sicurezza degli uffici giudiziari abbia già manifestato di voler compromettere; cittadino che, così come il Paradiso, pertanto, può avere accesso solo controllato ai medesimi Palazzi di Giustizia.

Dunque, sorprende e sconcerta che il dr. Giuseppe Macaluso, Vice Questore della Polizia di Stato e Funzionario Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella nota sopra citata, deleghi al Questore di Benevento "ogni opportuno accertamento volto alla ricostruzione della vicenda denunciata da Attilio Paradiso" e chieda di "verificare quanto affermato dal Paradiso in relazione all'operato dell'Avvocato Generale Antonio Gialanella, alle mancate risposte alle istanze citate nella mail ed alla querela per rifiuto d'ufficio (nei confronti) del

Luigi Riello", così testimoniando di una superficiale e del tutto incomprensibile lettura del fatto, ignara dei poteri attribuiti a questo Procuratore Generale in tema di sicurezza dei Palazzi di Giustizia e con conseguente, mancata considerazione della posizione del Paradiso come indagato ex art. 368 c.p., pur segnalata dal dr. Clara De Cecilia, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella nota datata al 7 luglio 2021, con ad oggetto: delega di indagini ex art. 370 c.p.p.: per l'appunto, "Paradiso Attilio, nato a Casalbore in data 18.2.1951 (indagato)".

E, per analoghi motivi, sorprende e sconcerta che il signor Rosario Cilenti, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in funzione di dirigente della Squadra mobile - 3° Sezione - Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione della Questura di Benevento, si rivolga a questo Procuratore Generale ritenendo di poter domandare, con riferimento ai provvedimenti emessi, a fronte delle condotte del Paradiso, da questo Avvocato Generale in data 2.8.2019 e da questo Procuratore Generale in data 2.10.2019, quale fosse "l'Autorità che ne ha chiesto l'emissione ed i motivi di tale richiesta" e se "il provvedimento andasse notificato ai destinatari", tanto da invitare a "... trasmettere gli estremi della notifica ... ai destinatari" - notifica evidentemente non richiesta da alcuna norma -.

Tutto ciò osservato, si ritiene che la presente missiva, in uno ai suoi allegati, valga ad integrare, con la dovuta correttezza, ogni debita informazione richiesta nella nota a firma della dr. Clara De Cecilia, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, datata al 7.7.2021, con ad oggetto: delega di indagini ex art. 370 c.p.p.; "Paradiso Attilio, nato a Casalbore in data 18.2.1951 (indagato)".

Cordialità,

L'Avvocato Generale della Repubblica

dr. Antonio Gialanella



Napoli,

30 AGO. 2021

Allegati:

Il Procuratore Generale della Repubblica

dr. Luigi Riello



1. nota della Questura di Benevento S.M. - 3ª sez. n.21430 del 17.8.2021
2. nota della Procura della Repubblica di Benevento n. 2626 del 10.6.2020
3. nota della Procura della Repubblica di Benevento n. 1119 del 17.2.2020
4. nota di questa Procura Generale n.196/2019/prot.ris/S/BN DEL 2.10.2019
5. nota di Attilio Paradiso n. 8181 del 28.8.2019
6. nota del Tribunale di Benevento n. 2352 del 28.8.2019
7. nota della Procura della Repubblica di Benevento n. 8175/19U del 8.8.2019
8. nota di questa Procura Generale n. 196/2019/prot.ris/S/BN del 2.8.2019
9. nota della Procura della Repubblica di Benevento n. 7625 del 31.7.2019